



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.216

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Ordini territoriali – Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

Cari Presidenti,

si sottolinea che l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale), prevede che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la "transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità", nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

Con Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" è stato chiarito che relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all'art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica.

La suddetta Circolare precisa inoltre che il comma 1-septies dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale prevede "la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l'unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni".

Orbene si rileva che questa Federazione con nota del 6.4.2018 Prot. n. 5988 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia Digitale - aveva espresso alcuni elementi di criticità in ordine alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Ciò detto, stante quanto suesposto, si invitano gli Ordini ad individuare al loro interno la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). In considerazione della ridotta dimensione delle piante organiche, gli Ordini potranno valutare la possibilità di esercitare le funzioni di RDT anche mediante forme associate.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli
Firmato digitalmente
da

All. n. 1

MF

FILIPPO ANELLI

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 36 20 31 segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

C = IT

Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
protocollo@pec.agid.gov.it

E.P.C.

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale
segreteria.dgrups@sanita.it

OMCeO Prato

Oggetto. Richiesta di parere.

Questa Federazione, Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, che coordina 106 Ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesta Agenzia in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante "servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi" e dell'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i. concernente "responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale".

Come è noto l'art. 61 del D.P.R. 445/2000 prevede che "ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente".

L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i. stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità".

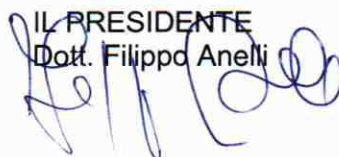
In merito a quanto suesposto si chiede di sapere se il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informativo e il responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale debbano essere obbligatoriamente dipendenti interni degli Ordini territoriali con qualifica di dirigente o di funzionario o possano essere anche dipendenti inquadrati nell'area B e privi di laurea debitamente formati o in alternativa se tali incarichi possano essere ricoperti dai componenti l'organo di indirizzo politico o da consulenti esterni.

Tutto questo in considerazione del fatto che la gran parte degli Ordini territoriali sono dotati di piante organiche ridotte prive di dirigenti e funzionari.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



MF